

Delibera di C.C. nr. ____ del 30.04.2025

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.**

=====

Il Sindaco introduce l'argomento illustrando i dati e le tabelle riassuntive del Rendiconto dell'esercizio 2024.

Quindi dopo l'introduzione del Sindaco e dopo breve dibattito

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come "*armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili*", prevista dal d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;

PREMESSO inoltre che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2024-2026;
- con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale n. 56 in data 29.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione 2024-2026:
 - Determina n. 343/SF del 29.12.2023 Variazione di FPV corrente e var. al BP 2024-26;
 - Determina n. 344/SF del 29.12.2023 Variazione di FPV capitale e var. al BP 2024.26;
 - Giunta Comunale n. 1 del 19.01.2024 (var. sola cassa);
 - Giunta Comunale n. 11 del 07.02.2024 (GC con poteri CC);
 - Giunta Comunale n.17 del 28.02.2024 (Variazione Riaccertamento residui e var. cassa);
 - Consiglio Comunale n. 7 del 24.04.2024;
 - Consiglio Comunale n. 17 del 14.05.2024;
 - Consiglio Comunale n. 21 del 27.07.2024;
 - Consiglio Comunale n. 26 del 17.10.2024;
 - Consiglio Comunale n. 33 del 26.11.2024;
 - Determina n. 325/SF del 31.12.2024 (fpv corrente);
 - Determina n. 326/SF del 31.12.2024 (fpv capitale);

e Prelievi dal Fondo di Riserva di competenza e/o cassa e da fondi potenziali:

- Giunta Comunale n. 24 del 27.03.2024;
- Giunta Comunale n. 52 del 27.07.2024;
- Giunta Comunale n. 59 del 26.08.2024;
- Giunta Comunale n. 95 del 02.12.2024;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio;

PRESO ATTO CHE:

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale;
- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
- gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario con le risultanze del conto del bilancio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 20.02.2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2023 e precedenti, ai sensi dell'art. 228, comma 3 D. Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, ai fini della formazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 20.03.2025 si è provveduto ad approvare, la relazione della Giunta al Rendiconto e lo schema di rendiconto 2024, comprensivo dello Stato Economico Patrimoniale redatto ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO l'art. 2 del D.Lgs. 118/2011 che prevede quanto segue:

“ Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale “;

Visto in particolare l'allegato del suddetto D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 4/3 “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”;

Visto inoltre il paragrafo 9.1 “L'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali” del predetto allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“La prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto.

A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. La seconda attività richiesta consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.

A tal fine, si predispone una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive.

I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con

l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. Considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell'ente, si ritiene opportuna l'approvazione da parte del Consiglio...omissis"

VISTO l'art. 57, c. 2-ter del D. L: n. 124/2019 che ha stabilizzato la facoltà, prevista dall'art. 232 del D. Lgs. n. 267/2000, per gli enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di allegare lo Stato Patrimoniale al 31.12. di ciascun anno con modalità semplificate individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO di non avvalersi della suddetta facoltà e di redigere la Contabilità Economico-Patrimoniale;

VISTO l'articolo 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000 come modificato dalla Legge n. 145 del 30.12.2018 che recita: ***“gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il Bilancio Consolidato”***;

CONSIDERATO che al fine di esercitare le facoltà previste da comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL è necessaria una deliberazione del Consiglio Comunale;

RITENUTO di avvalersi della predetta facoltà di NON predisporre il Bilancio Consolidato anche per l'esercizio 2024, ex art. 18 comma 1 lett. c) del D. Lgs n. 118/2011, in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli Enti e alle società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Malonno, non presenta una valenza informativa significativa;

VISTE le deliberazioni del C.C. con le quali il Comune di Malonno con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti stabiliva di rinviare, ai sensi della richiamata normativa l'adozione della contabilità economico-patrimoniale:

- CC n. 16 del 26.11.2015 di rinvio al rendiconto 2017;
- CC n. 10 comm. del 19.04.2018 di rinvio al rendiconto 2018;
- CC n. 25 del 16.07.2019 di rinvio al rendiconto 2019;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 48 del 22.05.2020, approvata dalla CC n. 23 del 30.06.2020:

- con la quale è stata adottata la contabilità economico – patrimoniale a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2019 (primo anno di adozione) e si è provveduto alla riclassificazione delle voci del Conto del Patrimonio chiuso al 31.12.2018 redatto ai sensi dei precedenti criteri del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dal nuovo schema di Stato Patrimoniale ai sensi dell'allegato al D. Lgs. n. 118/2011 e all'applicazione dei criteri di rivalutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale all'inventario e allo Stato Patrimoniale riclassificato;

- contenente le risultanze del Conto del Patrimonio al 31/12/2018 redatto secondo i vecchi criteri del D.P.R. n. 194/1996, i prospetti del Nuovo Stato Patrimoniale al 1° gennaio 2019 risultanti dalla riclassificazione e rivalutazione delle singole voci dell'inventario e del Conto del Patrimonio chiusi il 31/12/2018 precedentemente redatti secondo il piano dei conti patrimoniale ai sensi del D.P.R. n. 194/1996, secondo la nuova articolazione prevista per lo Stato Patrimoniale dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., oltre al prospetto di raccordo tra la vecchia (D.P.R. 194/1996) e la nuova classificazione (D.Lgs.

n. 118/2011 e s.m.i) contenuti nell'Allegato A) alla citata deliberazione di Giunta successivamente approvata dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n. 23 del 30.06.2020;

RICHIAMATO l'articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'articolo 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli Enti Locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Rendiconto della gestione composto dal Conto del bilancio, dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale;

VISTA la Relazione illustrativa della Giunta Comunale sui risultati della gestione 2024 e lo Schema di Rendiconto della Gestione 2024 redatto ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 in conformità all'Allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011 e composto da Conto del Bilancio, Stato Patrimoniale e Conto Economico, approvati con deliberazione di G.C. n. 25 del 20.03.2025;

RILEVATO che l'organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto, in conformità all'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, allo statuto ed al regolamento di contabilità, alla verifica della corrispondenza del Conto del bilancio con la contabilità della gestione, esprimendo parere favorevole nell'apposita Relazione dell'Organo di Revisione sullo schema di Rendiconto allegata al presente provvedimento;

DATO ATTO CHE in relazione al disposto dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, gli atti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024 sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali nei tempi di legge;

PRESO ATTO che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2024 risultano allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 2 della Legge n. 145/2018 il quale dispone:

- *al comma 820 "A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 20 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 118/2011";*
- *al comma 821 "Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;*

TENUTO CONTO:

- che il D.M. 1° agosto 2019 ha approvato il nuovo prospetto degli equilibri di bilancio, Allegato n. 10 al Rendiconto della gestione, dal quale risultano:
 - il Risultato di competenza W1;
 - l'Equilibrio di bilancio W2;
 - l'Equilibrio complessivo W3;
- che come riportato nella Circolare MEF n. 5/2020:
 - è obbligatorio conseguire un Risultato di competenza W1 non negativo ai fini del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'art. 1 della L. 145/2018;
 - gli Enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di Bilancio W2 che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio;

RILEVATO che il Conto del Bilancio dell'esercizio 2024 si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad €. **1.039.102,92** di cui disponibile €. **426.466,71**;

RICHIAMATE le disposizioni del comma 1, art. 187 del D.Lgs n. 267/2000 relative alla composizione del risultato di amministrazione;

VISTO il decreto del MEF del 1° agosto 2019 che ha integrato l'allegato 10 al D. Lgs. 119/2011 prevedendo a decorrere dal rendiconto 2019 nuovi allegati, in particolare i nuovi allegati a1, a2, a3 che riportano l'elenco analitico delle quote del risultato di amministrazione, rispettivamente accantonate, vincolate, e destinate agli investimenti;

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 04.08.2023, con il quale sono stati approvati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2022-2024 che trovano applicazione per gli adempimenti relativi al Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024 e al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2024, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 comma 7, e 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevolmente espresso Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, in ordine alla proposta del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma e 147 bis 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013;

VISTO il parere di regolarità contabile favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 – 1° c. del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. N° 267/2000 e dell'art. 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 28.03.2013;

RICHIAMATE le disposizioni dell'art. 151, commi 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in materia di formazione del Rendiconto di gestione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CON VOTI favorevoli n. ____ e astenuti n. ____ contrari n. ____ espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti;